

Studio Legale Lorenzoni
Via del Viminale, 43 - 00184 Roma
tel.: 064888131 r.a. - fax: 064873132
E-mail: studio@lorenzoni.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

il sig. Rodolfo DI NICOLA, nato a Pescara il 17.05.1956 (c.f. DNCRLF56E17G482V), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avv. Fabio LORENZONI (c.f.: LRNFBA45B22H501J) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via del Viminale,

43. L'avv. LORENZONI per la ricezione delle comunicazioni processuali indica i seguenti recapiti fax: 06.4873132 e PEC: fabiolorenzoni@ordineavvocatiroma.org

-ricorrente

contro l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante *p.t.*

-resistente

ESPONE

IN FATTO

1. Il ricorrente è un funzionario dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, assunto in servizio presso l'Amministrazione doganale (allora inquadrata nell'ambito dell'organigramma del Ministero delle Finanze) sin dal 1.7.1978 e attualmente collocato nella fascia economica F3, Terza Area. Tale inquadramento economico è però influenzato dagli esiti di un defatigante contenzioso, che nel 2004 ha surrettiziamente privato l'odierno ricorrente della medesima posizione di servizio oggi assunta, ma in realtà già rivestita sin dal 1996.


PROCURA:

Rodolfo DI NICOLA, nato a Pescara il 17.05.1956 (c.f. DNCRLF56E17G482V), conferisco all'avv. Fabio LORENZONI in qualità di procuratore antistatario mandato a rappresentarmi e difendermi in ogni grado 3 fase del presente giudizio e consequenziali procedure esecutive, attribuendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, compreso quello di integrare il contraddittorio, rinunciare agli atti, transigere, incassare e quietanzare per mio conto, e compiere ogni altra attività utile all'espletamento del mandato.

Eleggo domicilio presso il suo studio in 00184 - Roma, Via del Viminale n. 43.



per autentica



2. Il sig. DI NICOLA, con D.M. n. 7934/IV del 24 giugno 1996 era infatti risultato vincitore di concorso interno per il conseguimento della qualifica di Funzionario Tributario - VIII^a qualifica funzionale (ex C2, corrispondente appunto all'odierna posizione economica F3, Terza Area), concretamente attribuita agli effetti economici a far data dal 2 settembre 1996.

3. Tuttavia la graduatoria di tale concorso era poi annullata dal TAR del Lazio, con sentenza n. 3679 del 6.5.2000 (doc. 3), che ne sanciva l'illegittimità nella parte in cui non aveva escluso taluni candidati (tra i quali il sig. DI NICOLA) in favore dei quali era stato erroneamente valutato il possesso dei requisiti di partecipazione (i.e. l'anzianità quinquennale di effettivo servizio nella VII^a qualifica funzionale).

4. Consolidatosi l'annullamento della graduatoria, l'AGENZIA delle DOGANE, con determinazione n. 5304 dell'11 febbraio 2004 (doc. 4), adottava le disposizioni conseguenziali, retrocedendo i soggetti al tempo dichiarati vincitori nella qualifica funzionale rivestita anteriormente al predetto concorso (vale a dire quella di ex-Collaboratore Tributario - VII q.f., livello C1 corrispondente all'odierna posizione economica F1). Retrocessione tuttavia sancita con integrale salvezza del più elevato trattamento economico percepito dagli interessati dal settembre 1996 al febbraio 2004, espressamente dichiarato l'irripetibile (cfr. art. 2 D.D. 5304/04 cit.).

5. L'inusitata quanto incolpevole 'inversione' di carriera era tanto più penalizzante nella misura in cui i funzionari interessati, tra i quali il sig. DI NICOLA, non solo si vedevano attribuiti un inquadramento economico sensibilmente deteriore a dispetto delle mansioni effettivamente

disimpegnate nel periodo precedente, ma per di più erano rimasti anche esclusi dalle procedure di avanzamento economico espletate *medio tempore* per le posizioni ex-C1, corrispondente alla fascia F1 ri-attribuita retroattivamente.



Col risultato invero paradossale di 'restituirli' (solo) giuridicamente alle medesime mansioni e trattamenti economici di ben 24 anni addietro, corrispondenti a un livello d'inquadramento doppiamente inferiore: infatti la transizione dalla posizione funzionale (ex) C2 alla (ex) C1 portava con sé anche quella intermedia (ex) C1-super a suo tempo contemplata e poi soppressa nel nuovo sistema d'inquadramento previsto dal CCNL del 28 maggio 2004 (doc. 12).

Per tal verso, il sig. DI NICOLA, nonostante la professionalità acquisita nello svolgimento di mansioni ben superiori, si trovava costretto a dover conseguire nuovamente la posizione economica F3, sottrattagli dopo oltre un ventennio, mediante due ulteriori passaggi concorsuali.

6. In esito alla procedura di progressione economica avviata con determinazione direttoriale n. 250/2006 del 16 gennaio 2006, il ricorrente conseguiva l'inquadramento nella fascia F2, con decorrenza dal gennaio 2005 (cfr. graduatoria approvata con d. dirett. n. 3764/06 - doc. 5).

7. Tale avanzamento professionale gli consentiva poi di partecipare alla successiva procedura selettiva interna esperita con determinazione direttoriale prot. n. 14850/RI del 25 maggio 2010, appunto per l'attuazione di complessivi 226 sviluppi economici dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (doc. 6).

Va sin d'ora evidenziato come, nell'ambito di quest'ultima procedura

selettiva, il sig. DI NICOLA spendeva tra i titoli di servizio anche l'esperienza professionale maturata nella pregressa posizione C2 - corrispondente appunto alla medesima posizione F3 - nel periodo antecedente alla menzionata retrocessione (cfr. doc. 7).

In conformità alla disciplina concorsuale che ne prevedeva la specifica valorizzazione (cfr. voce A.4 dello schema di domanda), nella graduatoria definitiva di merito (approvata da ultimo con D. Dirett. n. 1566/RI del 23

maggio 2013 - cfr. doc. 8) l'Amministrazione delle Dogane riconosceva al

sig. DI NICOLA anche l'anzidetta voce di punteggio: graduandolo al 50°

posto, al ricorrente era assegnato il punteggio di 38,00, corrispondente

all'integrale attribuzione di tutti i 25 punti contemplati per la valutazione dei

titoli professionali, compreso lo svolgimento di 7 anni nella posizione ex-C2

e odierna F3.

8. Ottenuto tale avanzamento professionale, il sig. DI NICOLA partecipava, da ultimo, alla nuova procedura concorsuale per la progressione alla successiva fascia economica F4 della medesima terza area funzionale, avviata dall'Amministrazione resistente con determinazione direttoriale prot. N. 37812/RI/2010 del 31 dicembre 2010, integrata da successiva determinazione direttoriale prot. n. 2662/RI/2014 del 4 febbraio 2014 (cfr. docc. 9 e 10), contenente le relative indicazioni operative.

Ai sensi dell'art. 1 della determinazione da ultimo citata, la procedura di progressione interna era riservata ai profili che avessero maturato un'esperienza professionale di almeno 4 anni nella posizione economica inferiore; mentre, per il resto, era specularmente riproposta la consueta griglia di criteri di valutazione dei titoli professionali, già utilizzata per le

pregresse procedure relative alle fasce economiche inferiori.

Il sig. DI NICOLA riteneva – e qui rivendica – di avere pieno titolo per parteciparvi, spendendo tra i titoli di partecipazione proprio la pregressa esperienza nella fascia ex-C2 già valorizzata nella precedente procedura selettiva, così da totalizzare un complessivo montante di 7 anni di esperienza indicato nel quadro A1 della domanda di partecipazione (cfr. doc. 2).

9. Tuttavia l'Amministrazione delle Dogane, con determinazione prot. 10041/RJ/2014 del 18 aprile 2014 (doc. 1), ha recisamente sconfessato tale ipotesi, disponendo l'esclusione del sig. DI NICOLA dalla procedura di avanzamento economico in esame, a motivo della ritenuta insussistenza

del menzionato requisito di esperienza professionale di almeno 4 anni nella posizione economica F3.

Tale determinazione appare in radice errata e illegittima, costringendo il sig. DI NICOLA a ricorrere alla giustizia dell'instato Giudice del Lavoro per veder tutelato il proprio buon diritto ad aspirare all'avanzamento economico al quale egli si era legittimamente candidato.

IN DIRITTO

10. L'esclusione dalla progressione economica alla fascia F4 discende da un'ulteriore illegittima svalutazione della pregressa esperienza professionale del ricorrente, già ingiustamente penalizzata dagli illustrati effetti di duplice retrocessione di carriera subita nel 2004.

Per l'ammissione alla procedura controversa, l'Amministrazione resistente ha infatti ritenuto che dovesse rilevare esclusivamente il dato del periodo di formale inquadramento nella fascia F3, richiedendo che i candidati l'avessero conseguito almeno dal 1° gennaio 2006.

Ma tale impostazione non poteva precludere il riconoscimento al sig. DI NICOLA dell'intero periodo di effettiva preposizione alle mansioni proprie della posizione economica F3, cumulando all'inquadramento conseguito con decorrenza dal 1° gennaio 2007 anche gli oltre 7 anni di servizio svolti nell'equivalente posizione (ex) C2 dal settembre 1996 al febbraio 2004.

E ciò per una ragione invero risolvete.

II. Come sopra evidenziato, la medesima AGENZIA odierna resistente aveva espressamente attribuito piena rilevanza del ridetto periodo di servizio della pregressa posizione (ex)C2, nell'ambito della precedente procedura di avanzamento alla fascia F3, espletata in forza del menzionato D. Dirett. Del 25 maggio 2010.

Riconoscimento che - va rimarcato - era riferito proprio all'*"effettivo espletamento di servizio in posizione corrispondente all'area e fascia retributiva per la quale si concorre o superiore"*, secondo la relativa declaratoria dei titoli valutabili riportata nella scheda di partecipazione alla voce A4).

Ciò è equivalso ad attestare che **il profilo professionale del ricorrente include uno specifico titolo di servizio riferito anche al contestato periodo di permanenza nella posizione (ex) C2, valutato del tutto equivalente alla fascia retributiva F3 oggetto di quella procedura di progressione economica: tanto è vero che, si ripete, i 7 anni e 5 mesi indicati a tale preciso titolo dal sig. DI NICOLA contribuivano a fargli assegnare il punteggio massimo (pari a 25 punti) attribuibile per l'esperienza professionale maturata.**

Per tal verso, appare evidente come il contrario avviso manifestato

dall'Amministrazione nella procedura di avanzamento alla fascia F4 qui controversa si dimostri immotivato e contraddittorio, ma soprattutto in evidente contrasto con dei canoni di buon andamento dell'amministrazione, correttezza, buona fede e integrale valorizzazione dell'effettivo profilo professionale maturato dal dipendente, desumibili dal combinato disposto dei principi enunciati dall'art. 2103 cod. civ., nonché dagli artt. 3 e 97 Cost. e dall'art. 1, dl.gs. n. 165/2001.

medesimi principi che, per vero, oltre a motivare la menzionata valutazione dei titoli di "servizio effettivo" nell'ambito della disciplina concorsuale per i successivi avanzamenti di carriera conseguiti dall'odierno ricorrente, avevano anche giustificato, al momento della sua incolpevole retrocessione, la contestuale conservazione integrale del trattamento economico corrispostogli per i ridetti anni di servizio in posizione (ex)C2.

Anche quest'elemento rappresenta un'ulteriore attestazione che gli effetti dell'inquadramento deteriore non precludevano, come oggi non possono precludere, all'attribuzione di piena rilevanza giuridica a quel periodo di servizio antecedente alla retrocessione del febbraio 2004, che era e resta una fonte di esperienza professionale non stralciabile dal profilo di servizio dell'odierno ricorrente.

Opinare diversamente, come ritenuto dall'AGENZIA resistente nell'escludere il sig. DI NICOLA dalla procedura di avanzamento alla fascia F4, significherebbe perpetrare un ulteriore ingiusto pregiudizio alla peculiare situazione del dipendente, sfavorito al punto tale da vedersi di fatto cristallizzato il suo profilo professionale per oltre 24 anni.

Peculiarità, peraltro, che, laddove si avallasse l'impostazione seguita

dall'AGENZIA in questa procedura selettiva, resterebbe ancora una volta senza rimedio sebbene anche nella contrattazione collettiva integrativa (cfr. CCNI stralcio parte economica del 13 ottobre 2005, art. 4 - doc. 11) si fosse espressamente pattuito l'impegno "ad affrontare e risolvere la problematica del riconoscimento economico della professionalità acquisita dai funzionari "retrocessi" di cui al concorso per 746 posti, elevati a 1343, nel profilo di Funzionario Tributario (ex VII qualifica funzionale)", rimasto tuttavia inattuato.

Nonostante quanto ad ulteriore conforto della legittimità della pretesa qui azionata, che non afferisce al riconoscimento di mansioni di fatto svolte dal ricorrente, ma alla tutela della giusta considerazione del suo profilo professionale, illegittimamente disconosciuto dall'Amministrazione benché non soltanto i titoli, l'anzianità di servizio, la professionalità maturata, ma anche un'esplicita menzione in sede di contrattazione collettiva l'attestino equipollente a quello richiesto per l'accesso alla procedura di progressione economica alla fascia F4.

* * *

Tutto ciò esposto in fatto e in diritto

RICORRE

all'adito Tribunale perché voglia fissare l'udienza di discussione, con il relativo termine per la notifica del presente ricorso e del decreto alle parti interessate e, quindi, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta,



- a) accertare il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di esperienza professionale nella fascia economica F3 nei termini indicati nella domanda di partecipazione alla procedura per il passaggio dalla posizione F3 a F4, di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 37811/RI/2010 del 31 dicembre 2010, integrata da successiva determinazione direttoriale prot. n. 2662/RI/2014 del 4 febbraio 2014;
- b) per l'effetto, condannare l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI a disporre la partecipazione del ricorrente all'anzidetta procedura concorsuale interna
- c) con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle rifusione di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Si deposita copia dei seguenti documenti:

1. determinazione direttoriale prot. 10041/RI/2014 del 18 aprile 2014
2. domanda di partecipazione procedura avanzamento fascia F4
3. sentenza TAR del Lazio, n. 3679 del 6 maggio 2000
4. determinazione direttoriale n. 5304 dell'11 febbraio 2004
5. determinazione direttoriale n. 250/2006 del 16 gennaio 2006
6. determinazione direttoriale prot. n. 14850/RI del 25 maggio 2010
7. domanda di partecipazione procedura avanzamento fascia F3
8. D. Dirett. n. 1566/RI del 23 maggio 2013 di approvazione graduatorie avanzamenti alla fascia F3
9. D. Dirett. prot. N. 37812/RI/2010 del 31 dicembre 2010,
10. D. Dirett. prot. n. 2662/RI/2014 del 4 febbraio 2014



11. CCNI stralcio parte economica del 13 ottobre 2005

12. CCNL comparto agenzie fiscali - parte normativa del 28 maggio 2004 (stralcio).

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio verte su questioni di lavoro e previdenza ed è di valore indeterminabile, provvedendosi a versare il corrispondente importo di € 259,00.

Roma, **8 SET. 2014.**

Avv. Fabio LORENZONI



15 SET. 2014





R.G. 30072/214

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro - Viale Giulio Cesare n.54 - Via Lepanto n. 4

IL GIUDICE

G. Leo

IGNATO per la trattazione della causa:

TO il ricorso che precede:

Ti gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato (legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

dienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 12/5/14 ... ore 11.30
la n° 232 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente
cordando, in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno
orni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una men
ifensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutt
ccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi comp
indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso, che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non
prova certa di tempestiva produzione.

Roma, 6/5/14

IL CANCELLIERE

14 017 2014

ORDINA

IL GIUDICE

la convocazione per la predetta udienza del dott.....domicilia:

Roma, Via.....per la sua eventuale nomina a C

Roma,.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE 2^ LAVORO

Via Lepanto n. 4

Verbale di udienza

All'udienza del 19/05/2015.....

Davanti al giudice Dott. ssa Giuseppina LEO

Assistito dal sottoscritto cancelliere è stata chiamata la causa

N. R.G. 300/70...../2014..... vertente

TRA

D. NICOLA RONOLFO

CONTRO

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

PROCURA DELLA REPUBBLICA - ROM
V° IL P.M.
NULLA OSTA
Roma, 12 GIU 2015
Maurizio



È presente, per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la dott.ssa Gabriella Rossi, la quale si riporta alle memorie depositate in atti; per parte si esecuta e' presente l'avv. Michele Ferrante, per delega dell'avv. Fabio Lorenzoni. L'avv. Ferrante nel riportarsi al ricorso introduttivo chiede concedersi termine per l'integrazione del contraddittorio sui confronti dei soggetti coinvolti nella produzione del conteso controverso, da eseguirsi mediante notifica del ricorso secondo le modalità di cui all'art. 150 e p.e. previa autorizzazione del Presidente del Tribunale

Il Giudice

dato atto di quanto sopra finiva la causa all'udienza del 15/12/2015, ora sono mandata dal Presidente del Tribunale gli atti per l'autorizzazione alla notifica per pubblici procedimenti